

Codice DB1202

D.D. 14 luglio 2014, n. 163

Ferrovia Torino-Ceres. D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di opere di rifacimento copertura e ampliamento igienico - funzionale su fabbricato di civile abitazione ubicato nel Comune di Mathi, via San Sebastiano, 5, foglio 11, mappale n. 105. Proprieta' Sig. MARCHINO Felice.

PREMESSO CHE

il sig. MARCHINO Felice, in qualità di proprietario, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di opere di rifacimento copertura e ampliamento igienico - funzionale su fabbricato di civile abitazione ubicato nel comune di Mathi, via San Sebastiano, 5, foglio 11, mappale n. 105, posto ad una distanza minima di m 21,65 dalla più vicina rotaia (m 20,15 dal bordo della massicciata).

Contestualmente alla richiesta, il sig. MARCHINO Felice, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura;

come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il G.T.T. ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota prot. n. 1891, acquisita agli atti con prot. n. 2255/DB1202 del 06/05/2014, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Con la medesima nota, il G.T.T. ha dichiarato che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il parere favorevole del Comune di Mathi, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 17/09/2013 con prot. n. 3843/2013;

in data 23/05/2014, con nota prot. n. 2625/DB1202, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 7/2005.

ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 23/05/2014, con nota prot. n. 2627/DB1202, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

in data 09/06/2014 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 01168, acquisita agli atti con prot. n. 3160/DB1202 del 20/06/2014, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo al Settore scrivente copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda;

il 01/07/2014 un funzionario, su incarico del Dirigente del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, alla presenza

di un rappresentante del G.T.T. e del tecnico incaricato ha effettuato una visita di sopralluogo come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato di fatto alla documentazione presentata.

Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti.

CONSIDERATO CHE

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 3, del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres ed il parere favorevole del Comune di Mathi, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti gli art. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. 422/1997;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 1891 del 05/02/2014;

viste le note di questo Settore prot. n. 2625 e n. 2627 del 23/05/2014;

vista la nota dell'U.S.T.I.F., prot. n. 01168 del 09/06/2014;

visto il verbale della visita di sopralluogo del 01/07/2014;

vista la nota del Comune di Mathi prot. n. 3843/2013 del 17/09/2013.

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, al sig. MARCHINO Felice, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, in merito alle opere di rifacimento copertura e ampliamento igienico - funzionale su fabbricato di civile abitazione ubicato nel comune di Mathi, via San Sebastiano, 5, foglio 11, mappale n. 105, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 06/05/2014 con prot. n. 2255/DB1202;

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Lorenzo Marchisio